



PROTOCOLLO D'INTESA
PER IL COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

TRA:

COMUNE DI CREMONA

E

PROVINCIA DI CREMONA

Il COMUNE di CREMONA con sede in Piazza del Comune n. 8 – C.F. 00297960197, rappresentato dal Sindaco di Cremona Prof. Gianluca Galimberti, domiciliato per la sua carica presso la suddetta sede .

La **Provincia di Cremona** con sede in Cremona, Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – C.F. 80002130195 rappresentato del Presidente Mirko Signoroni, domiciliato per la sua carica presso la suddetta sede

PREMESSO

-che il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1998 n. 400, art. 2, prevede che facciano parte del Sistema Statistico Nazionale, tra gli altri, gli Uffici di Statistica delle Regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni singoli o associati e unità sanitarie locali, camere di commercio, industria e artigianato;

-che il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", all'art.12 prevede che "gli enti locali esercitino i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale" e che tali sistemi "operano in collegamento con gli uffici di statistica" in modo da assicurare comunque l'integrazione con il "Sistema statistico nazionale";

-che il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", prevede altresì, all'art. 14 e all'art. 54, che il Sindaco del Comune, quale Ufficiale di Governo,sovrintenda , tra gli altri, gli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica;

-che il D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 2219 ha introdotto l'ANPR (Anagrafe Nazionale popolazione residente)-art. 2 , e il Censimento permanente, art.3, nonché prevista la revisione del D.lgs 322/1989 per il rafforzamento della funzione statistica di tutti gli Uffici appartenenti al Sistem (art.3, comma 4);

-che gli Enti Locali hanno piena autonomia relativamente alle funzioni informative e statistiche, nei limiti delle disposizioni legislative statali per il "coordinamento-informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" secondo quanto previsto dall'art.117, comma 2, lettera r) della Costituzione;

-che tra le funzioni fondamentali dei comuni, in base all'art. 19,comma 1, lettera l-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, sono previsti i "servizi in materia statistica";

-che tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane, in base all'art. 1,comma 85, della legge 7 aprile 2014 n. 56 sono previste quelle di "raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali";

- che per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e raccolta dati gli uffici di statistica delle Province promuovono accordi a livello provinciale con gli uffici di statistica delle Prefetture delle Camere di commercio, del Comune capoluogo e degli altri Comuni del territorio interessati (direttiva n. 6 del COMSTAT – art. 3 comma 7).

- che l'Ufficio Statistica della Provincia di Cremona, oltre alla collaborazione strutturata con precedenti intese con l'Ufficio Statistica del Comune di Cremona, fornisce già da anni un supporto specifico nella raccolta ed elaborazione dati ad altri Settori e Servizi dell'Amministrazione Comunale (Servizio promozione e accoglienza turistica; Servizio Progetti e Risorse; Servizio Politiche educative e istruzione; Ufficio di Gabinetto);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITA'

Il Comune di Cremona e la Provincia di Cremona intendono attivare una collaborazione strutturata per il coordinamento dell'informazione statistica. A tal fine si impegnano a:

-promuovere la capacità degli uffici di statistica locali di raccogliere ed elaborare informazioni statistiche di interesse, sia nell'ambito delle rilevazioni dirette nazionali e locali sia da archivi amministrativi e registri statistici;

-sostenere l'autonomia organizzativa e funzionale degli uffici di statistica nell'ambito delle organizzazioni degli enti locali, definendo procedure per il coordinamento delle attività statistiche di competenza – a partire da tutte le attività connesse al Programma Statistico Nazionale – e per la produzione dei corredi di informazione statistica per gli atti fondamentali di programmazione, di gestione e di controllo, anche con la definizione di indicatori e di standard per la raccolta sistematica, regolare e tempestiva dei dati necessari, compresi quelli per la misurazione e la valutazione delle performance delle amministrazioni e delle istituzioni controllate e/o partecipate e per il monitoraggio della trasparenza e della prevenzione della corruzione;

-sviluppare azioni che, secondo il principio di sussidiarietà, sostengano l'autonomia degli uffici di statistica, promuovendone l'associazione negli ambiti di area vasta e rafforzando le attività statistiche in funzione delle esigenze degli utilizzatori presenti nel territorio, a partire dalle stesse amministrazioni locali;

-stipulare ampie intese operative tra le pubbliche amministrazioni del territorio, anche valorizzando il ruolo dei gruppi di lavoro permanenti in materia statistica costituiti presso le Prefetture;

-favorire, nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico, lo scambio reciproco di dati e di informazioni tra tutti gli enti del Sistema statistico nazionale;

-rafforzare la collaborazione tecnica e metodologica per favorire lo sviluppo delle attività di rilevazione di dati svolte dagli enti locali e di elaborazione di statistiche a scala di area vasta, comunale e sub comunale, nonché la produzione e la diffusione di informazioni statistiche di comune interesse secondo standard, strumenti e formati in linea con l'evoluzione tecnologica e l'esigenza di apertura delle basi dati.

Art. 2 - MODALITA' ATTUATIVE

Per l'attuazione del presente Protocollo è costituito un Comitato Tecnico composto da persone qualificate designate dai rispettivi Enti. Le designazioni saranno formalizzate attraverso comunicazioni scritte tra gli Enti.

Il Comitato Tecnico ha il compito di definire e promuovere le azioni e le attività previste nel presente Protocollo, con l'indicazione di priorità, modalità, tempi di attuazione e verifiche.

Il Comitato Tecnico si riunisce periodicamente e, comunque, ogni volta che venga richiesto da un suo componente.

Il Comitato Tecnico avrà la funzione di predisporre un Programma annuale di attività condivise, da sottoporre per approvazione agli Enti.

La segreteria del Comitato è assicurata da entrambi gli enti.

Art. 3 - RISORSE

Il Comune di Cremona si impegna a sostenere le attività definite nel Programma annuale attraverso un impegno economico, le cui quantità forme e modalità saranno stabilite tramite specifiche deliberazioni di indirizzo e/o provvedimenti dirigenziali di impegno di spesa in base alle disponibilità del bilancio comunale.

Le risorse finanziarie disponibili nel Bilancio del Comune di Cremona sono conferite alla Provincia di Cremona in ragione dell'avvalimento di risorse di personale destinate all'esecuzione del Programma annuale delle attività.

I rappresentanti del Comitato Tecnico, raggiunta l'intesa sul Programma delle attività e sulla quantificazione delle risorse finanziarie, comunicano la proposta ai rispettivi Enti e il Comune di Cremona adotta i provvedimenti gestionali di attribuzione delle risorse finanziarie.

Art. 4 – DURATA

Il presente Protocollo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per espressa volontà delle parti, da manifestare almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica o integrazione, ovvero la disdetta, senza alcun aggravio od onere a carico, al presente Protocollo dovrà essere apportata in forma scritta e previa approvazione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

Art. 6 – RISERVATEZZA E PRIVACY

Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e a non divulgare le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte, di cui venga a conoscenza in virtù del presente Protocollo di Intesa. Ciascuna Parte si impegna, nell'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, al pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali.

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo di Intesa, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Cremona,

Il Sindaco del Comune di Cremona

Il Presidente della Provincia di Cremona
